



Sentenza N. 1702/20

Spediz. il 26/10/20

Depositata il 28/10/20

Rg. N. 8372/18

Cron. N. 20749/20

Rep. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

ESENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITTI
ART 46 LG 374/01

Sezione Prima Civile

in persona dell'Avv. Maria Luisa Cultrera

ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile nr. 20149 / 18 R.G.

promossa da

R.S. EVOLUZIONE S.R.L. , in persona del l.r.p.t. , elettivamente dom.ta in Torino , P.zza Statuto 26 , presso l'Avv. C. Cantatore , nella sede dello studio della stessa , che la rappresenta e difende in forza di procura in calce rilasciata su foglio separato

attrice

contro

VERTI SPA , già **DIRECT LINE ASSICURAZIONI s.p.a.** - P. Iva nr. 12244220153 , in persona del l.r.p.t. , elettivamente domiciliata in Torino , via Avigliana nr. 22 , presso l'Avv. A. Alasia , nella sede dello studio dello stesso , che la rappresenta e difende in forza di procura agli atti

convenuta

oggetto : atti vandalici / polizza

Conclusioni delle parti

Attrice : “ Come da note conclusive “

Convenuta : “ Come da note conclusive “

Motivi della decisione

L'attrice, cessionaria del credito del sig. Tarantini, proprietario del veicolo danneggiato, chiama in giudizio la compagnia convenuta per sentirla condannare ad indennizzare i danni materiali del veicolo del cedente Tarantini, conseguenti ad un fatto vandalico verificatosi tra il 26 e il 27 gennaio 2019, denunciato presso i CC di Torino; rappresenta che è pervenuto da parte della convenuta un acconto di € 2700,00 su un danno periziato e concordato tra fiduciario della convenuta e riparatore, sotto deduzione della franchigia di € 1000,00, cioè raddoppiata, per non essersi il proprietario rivolto ad una carrozzeria convenzionata con l'assicurazione, in applicazione della clausola contenuta nel fascicolo 3.3. delle condizioni generali di polizza; sostiene che la clausola è vessatoria e richiama sentenza della Cassazione del 2014 nr. 6784, aggiungendo che si tratta di contratto stipulato tra consumatore e professionista, e rientra nella previsione delle clausole vessatorie di cui all'art. 33 Codice del Consumo; e, ancora, sostiene che non vi è stata contrattazione tra le parti, richiamando la sentenza del Tribunale di Torino nr. 1530 del 2017, e giurisprudenza di merito dello stesso orientamento, concludendo per la condanna della convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di € 500,00 a titolo di indennizzo, oltre € 48,80 per la spesa della procedura di mediazione, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data della fattura sino al saldo.

Costituendosi in giudizio, la convenuta chiede il rigetto delle domande attoree e sostiene che l'indennizzo è satisfattivo in applicazione delle condizioni generali della polizza; richiama la giurisprudenza del Giudice di Pace di Torino nel senso favorevole all'assicurazione per quanto riguarda l'applicabilità della clausola 3.3. condizioni generali di contratto e, con riferimento alla spesa di mediazione, sostiene che avrebbe potuto essere evitata in quanto successiva alla liquidazione, da parte della compagnia, dell'indennizzo satisfattorio. In diritto, il Giudice di Pace di Torino osserva che le domande attoree sono fondate e devono essere accolte.

Il modulo di adesione non indica la doppia franchigia nel caso in cui il danneggiato si rivolga ad una carrozzeria non convenzionata, né vi è richiamo, neppure generico, alle condizioni generali del contratto, né vi è prova agli atti di specifica trattativa intercorsa tra le parti al riguardo. Ne consegue che la clausola non può ritenersi efficace in quanto deve ritenersi vessatoria nei confronti del contraente c.d.debole, sebbene la domanda sia promossa dalla cessionaria, e non dal danneggiato – consumatore.

Al riguardo vi è copiosa giurisprudenza di merito, specificamente del Tribunale di Torino, sentenza nr. 1530 del 2017, nr. 657 del 2017, nr. 5754 del 2017, nr. 582 del 2018, nr. 2005 del 2019.

Si tratta di un orientamento costante, ribadito dalla recente sentenza nr. 1097 del 2020 del Tribunale di Torino che ha indicato come vessatorie le clausole contrattuali che prevedono un raddoppio delle franchigie contrattuali qualora la riparazione venga effettuata da una carrozzeria non convenzionata.

Inconferente, viceversa, la giurisprudenza citata da parte convenuta.
Ne consegue che la clausola 3.3. delle condizioni generali del contratto non può ritenersi efficace e, quindi, la convenuta dovrà essere condannata all'ulteriore esborso di € 500,00, oltre interessi moratori dalla data della fattura al saldo, e al pagamento della spesa di mediazione, per € 48,80, spesa resasi necessaria a fronte di un indennizzo non soddisfacente, oltre interessi dalla data di maturazione del credito al saldo.

Stante che la trattazione è assorbente, non vengono esaminati ulteriori motivi.

Ne consegue la condanna della convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio ex art. 91 c.p.c., in favore dell'attrice vittoriosa, in persona del l.r.p.t., per l'importo di € 500,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, in conformità ai parametri D.M. nr. 55 del 2014, e successive modifiche, per compenso del difensore, ed € 43,00 per C.U.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciandosi, così provvede:

“ Accertata la vessatorietà della clausola 3.3 delle condizioni generali del contratto di cui in vertenza, nella parte in cui prevede che “ i minimi non indennizzabili di € 250,00 ed € 500,00 sopra indicati si intendono raddoppiati qualora l'assicurato non ripari il veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell'ambito della rete convenzionata con la contraente “ – doc. 2 convenuta, per i motivi sopra esposti, la dichiara inefficace e, quindi, inapplicabile nei confronti del contraente danneggiato e, quindi, dell'attrice cessionaria;
per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento all'attrice della residua somma di € 500,00 a titolo di indennizzo, oltre interessi moratori dalla data della fattura al saldo, oltre al pagamento della spesa della procedura di mediazione, per € 48,80, oltre interessi dalla data di maturazione del credito al saldo;
condanna la convenuta soccombente, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice per l'importo di € 500,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge sull'imponibile, per compenso del difensore, ed € 43,00 per C.U.
Con sentenza esecutiva ex lege “

Torino, 26.10.2020

IL CANCELLIERE
M. RONGIOLETTI



IL GIUDICE DI PACE
Avv. Maria Luisa Cultrera